

CIRCOLARE N. 16/2026

Cripto-attività e controlli fiscali

L'Agenzia delle Entrate rinnova le licenze del software di analisi blockchain:
perimetro degli obblighi dichiarativi e termini per la regolarizzazione

In sintesi

L'Agenzia delle Entrate dispone di **Chainalysis Reactor**, software di analisi dei flussi su blockchain, già dal luglio 2025; con decisione del 10 agosto 2026 le licenze sono state rinnovate per ulteriori dodici mesi. Nello stesso periodo entra a regime la **Direttiva DAC8**, recepita con il D.Lgs. 194/2025, che estende alle cripto-attività lo scambio automatico di informazioni fiscali.

Per il periodo d'imposta 2025 il termine di invio telematico del Modello Redditi PF è **lunedì 2 novembre 2026**. Il ravvedimento operoso resta esperibile fino alla formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche.

1. Il fatto

Secondo la decisione dell'Agenzia delle Entrate del 10 agosto 2026, sono state rinnovate per dodici mesi quattro utenze del software Chainalysis Reactor — una di livello Platinum e tre di livello Silver — per un importo di 119.500 euro oltre IVA. Le utenze sono destinate all'Ufficio Contrasto illeciti internazionali (U.CI.FI.) della Divisione Contribuenti.

Non si tratta di una dotazione nuova: la medesima fornitura era stata affidata il 3 luglio 2025 per 120.645,80 euro. L'atto non annuncia una campagna di controlli né indica la data di attivazione operativa dello strumento; documenta però la continuità dell'investimento dell'Amministrazione negli strumenti di analisi delle blockchain.

2. Che cosa fa il software e che cosa non fa

Reactor ricostruisce i movimenti di fondi tra indirizzi, piattaforme di scambio e protocolli di finanza decentralizzata, e raggruppa gli indirizzi riconducibili a un medesimo soggetto sulla base di criteri euristici. Il trasferimento di cripto-attività da un exchange a un wallet personale non interrompe la tracciabilità del percorso dei fondi: la custodia autonoma attribuisce il controllo delle chiavi private, non l'anonimato delle transazioni.

Il software, di per sé, non associa un'identità anagrafica a un indirizzo. L'attribuzione richiede informazioni ulteriori, che provengono dagli intermediari.

3. DAC8: la seconda fonte di dati

La Direttiva (UE) 2023/2226, recepita con il D.Lgs. 10 dicembre 2025 n. 194, estende alle cripto-attività lo scambio automatico di informazioni fiscali tra Stati membri.

- Dal **1° gennaio 2026** i prestatori di servizi per le cripto-attività soggetti agli obblighi raccolgono i dati relativi alle operazioni degli utenti residenti nell'Unione europea.
- La trasmissione all'Agenzia delle Entrate e i primi scambi tra amministrazioni fiscali, riferiti ai dati del 2026, sono previsti nel corso del **2027**, secondo i termini fissati dal provvedimento attuativo del 22 giugno 2026.

L'incrocio tra dati on-chain e dati acquisiti dagli intermediari rende sensibilmente più efficace la ricostruzione della posizione del contribuente.

4. Monitoraggio fiscale e tassazione sono obblighi distinti

È ricorrente l'equivoco secondo cui, in assenza di conversione in euro, non sussista alcun obbligo dichiarativo. La ricostruzione non è corretta.

- Il **monitoraggio fiscale** — quadro RW del Modello Redditi PF, quadro W del Modello 730 — riguarda la detenzione delle cripto-attività e si applica anche alle disponibilità custodite in wallet personali, indipendentemente dal realizzo di plusvalenze.
- La **tassazione dei redditi diversi** — quadro RT del Modello Redditi PF, quadro T del Modello 730 — riguarda le plusvalenze realizzate, soggette a imposta sostitutiva.

I due adempimenti vanno assolti separatamente. Si ricorda inoltre che l'imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille annuo sulle consistenze detenute.

5. Il termine del 2 novembre 2026

Per il periodo d'imposta 2025 il termine per l'invio telematico del Modello Redditi Persone Fisiche 2026 è fissato al 31 ottobre 2026; cadendo di sabato, il termine è differito a **lunedì 2 novembre 2026**. Le cripto-attività detenute nel 2025 e le eventuali plusvalenze realizzate vanno indicate in quella sede.

6. Regularizzazione: ambito e limiti del ravvedimento

Errori e omissioni possono essere sanati mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni. Il percorso applicabile varia in funzione delle annualità interessate e della fattispecie: l'omessa indicazione delle cripto-attività in una dichiarazione regolarmente presentata ha trattamento diverso dall'omessa presentazione della dichiarazione.

Il ravvedimento non è ammesso dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (art. 13 D.Lgs. 472/1997). La tempestività dell'iniziativa è dunque condizione di accesso allo strumento.

7. Indicazioni operative

#	Azione	Finalità
1	Ricostruire lo storico delle operazioni	Exchange utilizzati, wallet, trasferimenti, acquisti, vendite e permuta, con le relative date e controvalori.
2	Recuperare la documentazione dalle piattaforme	Estratti conto e storico transazioni in formato CSV: sono l'unica prova del costo storico di acquisto.
3	Verificare le dichiarazioni già presentate	Controllare la compilazione dei quadri RW e RT per ciascuna annualità ancora accertabile.
4	Valutare il percorso di regolarizzazione	Individuare lo strumento applicabile e quantificare imposte, interessi e sanzioni ridotte.
5	Rispettare il termine del 2 novembre 2026	Indicare nel Modello Redditi PF 2026 le crypto-attività detenute e le plusvalenze realizzate nel 2025.

8. Riferimenti

- Decisione dell'Agenzia delle Entrate del 10 agosto 2026 (rinnovo licenze Chainalysis Reactor)
- Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8); D.Lgs. 10 dicembre 2025 n. 194; provvedimento attuativo del 22 giugno 2026
- Art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso)
- Art. 67, comma 1, lett. c-sexies) e art. 68 TUIR; L. 207/2024 (aliquota al 33% dal 2026)

Lo Studio è a disposizione per la ricostruzione dello storico delle operazioni, la compilazione dei quadri RW e RT e la valutazione del percorso di regolarizzazione più adeguato al singolo caso. Per un primo confronto: cal.com/cristiano.nonelli/call

Cordiali saluti,

Dott. Cristiano Nonelli

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Revisore della Sostenibilità

La presente circolare ha finalità informativa generale e non sostituisce una consulenza personalizzata sul singolo caso.